

## Documento di Ricerca n. 260

### **LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ PREDISPOSTA IN VIA VOLONTARIA – ESRS STANDARDS**

Il presente Documento di Ricerca ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili in relazione agli incarichi per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria, utilizzando gli *standard* ESRS, da società non tenute all'applicazione del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024 n. 125 di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE (*Corporate Reporting Sustainability Directive "CSRD"*).

Dicembre 2024

## **LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ PREDISPOSTA IN VIA VOLONTARIA – ESRS STANDARDS**

### **1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente Documento di Ricerca ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili in relazione agli incarichi per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria, utilizzando gli *standard* ESRS, da società non tenute all'applicazione del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024 n. 125 (nel seguito "**D.Lgs. 125/2024**") di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE (*Corporate Reporting Sustainability Directive*, nel seguito "**CSRD**").

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il D.Lgs. 125/2024 individua i seguenti soggetti quali enti tenuti alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto previsto dal decreto medesimo, nonché al Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 contenente i primi dodici ESRS non settoriali<sup>1</sup> e al Regolamento (UE) 2020/852 ("**Regolamento Tassonomia**")<sup>2</sup>:

- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024, le "imprese di grandi dimensioni", come definite dall'art. 1 del D.Lgs. 125/2024, e le capogruppo di gruppi di grandi dimensioni che si qualificano come Enti di Interesse Pubblico ("**EIP**") e che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

---

<sup>1</sup> La Commissione UE adotterà ulteriori principi che riguarderanno le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano, quelli applicabili, ai sensi dell'art. 29-quater della Direttiva *Accounting*, da parte delle PMI nonché quelli per le imprese dei paesi terzi.

<sup>2</sup> Il Regolamento Tassonomia è stato integrato da successivi Regolamenti delegati adottati dalla Commissione Europea. Si tratta, in particolare, dei seguenti Regolamenti delegati (UE): (i) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 relativo ai criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se essa non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, modificato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1214 e dal Regolamento delegato (UE) 2023/2485; (ii) Regolamento delegato (UE) 2023/2486 relativo ai criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se essa non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale e (iii) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 relativo al contenuto e alla presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19-bis o all'articolo 29-bis della Direttiva *Accounting* devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili, modificato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1214 e dal Regolamento delegato (UE) 2023/2486.

- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025, le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, EIP e non EIP, che superino almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) numero medio di 250 dipendenti; b) totale attivo di stato patrimoniale euro 25 milioni; c) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni euro 50 milioni;
- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026, le piccole e medie imprese (“PMI”) emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, che non siano microimprese, che rientrino in almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) numero medio di dipendenti compreso tra 50 e 250; b) totale attivo di stato patrimoniale compreso fra euro 450 mila e euro 25 milioni; c) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compresi fra euro 900 mila e euro 50 milioni. Sono altresì obbligate, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026, le imprese bancarie che si qualificano quali enti piccoli e non complessi, definiti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, e le imprese di assicurazione e di riassicurazione “captive”, definite dalla Direttiva 2009/138/CE, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e che non siano microimprese;
- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, le imprese non appartenenti all’Unione Europea che abbiano generato all’interno dell’Unione Europea, per due anni consecutivi, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 150 milioni, a condizione che tali imprese extra Unione abbiano: 1) una impresa figlia che ricada nello *scope* di applicazione della CSRD; 2) o, in assenza di una impresa figlia, una succursale che abbia generato all’interno dell’Unione, per l’esercizio precedente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 40 milioni.

Il D.Lgs. 125/2024 ha, tra l’altro, previsto l’abrogazione del previgente Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (“**D.Lgs. 254/2016**”) il quale costituiva la normativa di riferimento in tema di Dichiarazione Non Finanziaria (“**DNF**”).

Come noto, il D.Lgs. 254/2016 conteneva una specifica disciplina sulla DNF predisposta dagli emittenti in via volontaria. In particolare, ai sensi dell’abrogato art. 7 del D.Lgs. 254/2016, le DNF volontarie dovevano essere redatte *“secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell’attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto”*. Pertanto, le DNF volontarie che si attenevano alle previsioni del D.Lgs. 254/2016 potevano riportare la *“dicitura di conformità allo stesso”*<sup>3</sup>. Le DNF predisposte dagli emittenti in via volontaria ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 254/2016 erano inoltre, per espressa previsione normativa, sottoposte alla vigilanza e al potere sanzionatorio da parte di Consob. A differenza della previgente disciplina, il D.Lgs. 125/2024 non include una specifica disciplina in tema di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità in via volontaria da parte delle società che non siano

<sup>3</sup> In base a quanto previsto nell’art. 3, comma del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, la Consob pubblicava *“annualmente sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti che hanno pubblicato la DNF”* in virtù degli obblighi previsti dal D.Lgs. 254/2016 oppure in via volontaria.

a ciò obbligate<sup>4</sup>.

Gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 125/2024 relativi, rispettivamente, alla rendicontazione individuale di sostenibilità e alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, identificano i requisiti di contenuto del *sustainability report* per le imprese obbligate dalla normativa. In particolare, dette norme dispongono che le imprese obbligate al *reporting* di sostenibilità debbano includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa (o, nel caso della rendicontazione consolidata, del gruppo) sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa (o, nel caso della rendicontazione consolidata, del gruppo), sui suoi risultati e sulla sua situazione.

In aggiunta, l'art. 8 del Regolamento Tassonomia dispone che qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di cui agli artt. 19-*bis* o 29-*bis* della Direttiva *Accounting* fornisca nella propria rendicontazione di sostenibilità alcune specifiche informazioni su come e in che misura le attività delle imprese siano associate ad attività economiche considerate ecosostenibili, con la suddivisione fra attività ammissibili e attività allineate ai sei obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento stesso<sup>5</sup>.

Gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 125/2024, al comma 6, prevedono inoltre che la rendicontazione di sostenibilità predisposta dai soggetti obbligati debba essere redatta in conformità agli *standard* di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-*ter* dalla Direttiva *Accounting*, come modificata dalla CSRD ("**ESRS**"). Specularmente, l'ESRS 1 (Prescrizioni Generali), al par. 1, dispone, a sua volta, che lo "[s]copo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) è specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio".

---

<sup>4</sup> La Direttiva europea recepita dal D.Lgs. 125/2024 contiene, invero, solamente alcuni limitati cenni all'interno dei Considerando all'aspetto del *sustainability report* volontario. In particolare, (i) il Considerando 21 della CSRD chiarisce che "[a]nche le piccole e medie imprese senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di scegliere di applicare [...] [i principi previsti per le PMI quotate] proporzionati su base volontaria" e (ii) il Considerando 81 della CSRD specifica che "[l]a Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva modificativa, che includa tra l'altro i seguenti elementi: [...] una valutazione del numero di piccole e medie imprese che utilizzano su base volontaria principi in materia di rendicontazione di sostenibilità" (cfr. art. 6, CSRD).

<sup>5</sup> Come noto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Tassonomia è possibile definire un'attività economica ecosostenibile solo quando l'attività rispetti contemporaneamente i seguenti requisiti:

- contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali (cfr. art.9 del Regolamento Tassonomia);
- non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
- è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia (in linea con le linee guida OCSE e con i principi guida delle Nazioni Unite/ILO su attività economiche e diritti umani);
- è conforme ai criteri di vaglio tecnici fissati dalla Commissione e previsti per ciascun singolo obiettivo ambientale.

L'art. 9 del Regolamento Tassonomia individua i seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Sul punto, l'Appendix II predisposta dall'EFRAG in accompagnamento alle bozze degli ESRS ha esplicitamente messo a confronto l'elenco delle prescrizioni della Direttiva *Accounting* in materia di contenuto della rendicontazione di sostenibilità ai sensi degli artt. 19-bis e 29-bis (recepiti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 125/2024) con le corrispondenti disposizioni contenute negli ESRS, confermando di fatto che la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità a tali standard permette il rispetto delle prescrizioni della Direttiva *Accounting*.

Inoltre l'EFRAG, nel gennaio 2024, ha posto in consultazione una bozza del *Voluntary standard for non-listed small- and medium-sized undertakings* (VSME), applicabile esclusivamente dalle piccole e medie imprese non quotate che intendano effettuare il *reporting* di sostenibilità su base volontaria<sup>6</sup>.

In sintesi, dal quadro sopra delineato emerge che la disciplina della CSRD recepita nel D.Lgs. 125/2024 si applica alle società tenute alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità e non prevede casi di applicazione volontaria, distaccandosi in tal modo da quanto disposto dalla previgente normativa sulla DNF. Inoltre, alla luce di quanto indicato espressamente negli ESRS, tali *standard* sono stati emanati specificamente per soddisfare il contenuto della rendicontazione di sostenibilità come previsto dalla CSRD. A conferma di tale presupposto, l'EFRAG ha del resto provveduto ad elaborare un principio specifico per le PMI non quotate che intendano predisporre il *reporting* di sostenibilità in via volontaria.

Al di fuori della categoria delle PMI non quotate sopra menzionata, per le quali è in corso l'emanazione di un principio di rendicontazione *ad hoc*, allo stato attuale non sono stati identificati espressamente dal legislatore principi da applicare ai soggetti non tenuti alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD che intendano pubblicare la stessa a titolo volontario.

### **3. QUESTIONI CONCERNENTI LA PREDISPOSIZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ PREDISPOSTA IN VIA VOLONTARIA UTILIZZANDO GLI ESRS**

#### **3.1. Alcune casistiche riscontrabili di rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria utilizzando gli ESRS**

Come anticipato, i requisiti previsti dalla CSRD troveranno applicazione progressiva ad una vasta platea di aziende. Nel periodo tra il 2024, primo anno di applicazione della normativa per gli Enti di Interesse Pubblico che si qualificano come aziende di grandi dimensioni (ai sensi del D.Lgs. 125/2024), e il 2028, pertanto, gli obblighi di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità saranno progressivamente

---

<sup>6</sup> Nello specifico, il VSME prevede: "2. *This [draft] Standard is voluntary and applies to undertakings whose securities are not admitted to trading on a regulated market in the European Union (not listed).* [...] 3. *These undertakings fall outside the scope of the Corporate Social Reporting Directive (CSRD) but are encouraged to use this [draft] Standard to prepare and share with whomever such sustainability information may concern. This [draft] Standard covers the same sustainability issues as the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) for large undertakings. However, it is based upon the key concept of proportionality and therefore takes into account micro-, small- and medium-sized undertakings' fundamental characteristics*".

estesi. Nel contempo, l'emissione degli ESRS ha introdotto un set di principi di rendicontazione che saranno utilizzati su larga scala a livello europeo.

Per questi motivi è presumibile che alcune aziende possano essere interessate alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità su base volontaria. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti casistiche:

- (i) società che, pur non essendo ad oggi ancora obbligate alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità in base alla CSRD e al D.Lgs. 125/2024, lo diventeranno nei prossimi esercizi e che intendano anticipare, in via volontaria, la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità applicando gli ESRS;
- (ii) società non soggette alla CSRD e al D.Lgs. 125/2024 che rientrano in gruppi di grandi dimensioni obbligati alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità su base consolidata in virtù della CSRD e del D.Lgs. 125/2024 e che, per varie ragioni, intendano predisporre, su base individuale, una propria rendicontazione di sostenibilità applicando i medesimi principi utilizzati a livello di gruppo<sup>7</sup>;
- (iii) società che, pur non rientrando nel perimetro di applicazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 125/2024, ugualmente intendano predisporre in via volontaria una rendicontazione di sostenibilità applicando gli ESRS.

Come noto, il set di principi ESRS non è l'unico *framework* esistente per la predisposizione di rendicontazioni di sostenibilità. Può pertanto sussistere anche la casistica di società non obbligate alla CSRD e al D.Lgs. 125/2024 che intendono predisporre in via volontaria una informativa in materia di sostenibilità non applicando il *framework* degli ESRS, ma altro set di principi utilizzato sul mercato. Ad esempio, a livello nazionale ed internazionale, altri principi correntemente utilizzati per la redazione di *reporting* di sostenibilità sono rappresentati dai "Sustainability Reporting Standards", definiti dal Global Reporting Initiative (GRI). In relazione all'attività di revisione su altre forme di reportistica di sostenibilità predisposta volontariamente in base a principi diversi dagli ESRS, utile riferimento può essere fatto al Documento di Ricerca Assirevi 232R: RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - GRI STANDARDS (febbraio 2023).

### **3.2. Possibilità di utilizzo del *framework* dei principi ESRS per la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità di natura volontaria**

Come indicato al par. 2, i principi ESRS, emanati in forza delle previsioni della CSRD mediante Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione Europea del 31 luglio 2023, sono finalizzati a "specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE".

---

<sup>7</sup> La fattispecie richiamata nel testo sub (ii) si riferisce a società figlie non soggette agli obblighi del D.Lgs. 125/2024. Non sono in essa ricomprese le società figlie obbligate che, pur essendo nelle condizioni di avvalersi dell'esonero ai sensi dall'art. 7 del D.Lgs. 125/2024 in quanto già incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità delle società madri, intendano ugualmente procedere alla predisposizione della rendicontazione individuale di sostenibilità normativamente prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 125/2024.

Pertanto, come sopra anticipato, l'utilizzo di tali *standard* è previsto espressamente solo per la predisposizione delle rendicontazioni di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024. È tuttavia importante considerare che il set di principi ESRS costituisce il *framework* di riferimento più avanzato e completo a livello europeo. È pertanto plausibile che gli amministratori possano voler fare riferimento a tale set di principi anche nei casi di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità su base volontaria.

In tali circostanze, si rende pertanto necessario che gli amministratori descrivano chiaramente la natura volontaria dell'informativa dagli stessi predisposta e specificino l'utilizzo degli ESRS quali criteri di rendicontazione da essi identificati ai fini della predisposizione non obbligatoria della rendicontazione. Il legame esistente tra gli ESRS e la normativa europea che ha introdotto la CSRD, nel contesto di una rendicontazione di sostenibilità di tipo volontario, richiede per altro agli amministratori di indicare quegli specifici aspetti che non sono stati applicati in virtù delle finalità da essi perseguite, diverse da quelle dei soggetti tenuti per legge all'applicazione della disciplina CSRD. Detti aspetti sono:

- i) la presentazione delle informazioni sulle questioni di sostenibilità (vale a dire, la rendicontazione di sostenibilità) nell'ambito della relazione sulla gestione dell'impresa, richiesta degli articoli 19-*bis* e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE (si veda in proposito anche quanto indicato al successivo paragrafo 3.3.);
- ii) la presentazione di informazioni "tassonomiche", richieste dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852; e
- iii) la marcatura delle informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità nel formato elettronico di comunicazione ("ESEF"), specificato all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018.

Ad eccezione degli aspetti richiamati, applicabili esclusivamente alle rendicontazioni di sostenibilità di natura obbligatoria in base alle espresse previsioni della CSRD, si ritiene che per le finalità della rendicontazione di sostenibilità predisposta su base volontaria il perseguimento dei necessari obiettivi di *consistency* interna delle previsioni degli ESRS e la *suitability* complessiva dei principi applicati richiedano l'integrale applicazione dei principi ESRS. Nel prosieguo del presente documento, il riferimento agli ESRS sarà pertanto utilizzato esclusivamente con riguardo al loro utilizzo integrale, che dovrà del resto essere richiamato anche dagli amministratori nell'ambito della descrizione dei criteri di rendicontazione.

### **3.3. Collocazione della rendicontazione di sostenibilità di natura volontaria nell'informativa societaria**

Come anticipato, gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 125/2024 dispongono che le imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità includano in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa (o, nel caso della rendicontazione consolidata, del gruppo) sulle

questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa (o, nel caso della rendicontazione consolidata, del gruppo), sui suoi risultati e sulla sua situazione. Tale previsione si accompagna ad ulteriori aspetti di "connettività" richiamati in vari documenti<sup>8</sup> emanati da *authorities* a livello europeo che intendono rafforzare il legame tra informativa finanziaria e non finanziaria.

D'altro canto, il D.Lgs. 125/2024 ha specificato i requisiti della CSRD precisando le informazioni di sostenibilità che obbligatoriamente devono essere incluse nella relazione sulla gestione.

Nel contesto della predisposizione su base volontaria dell'informativa di sostenibilità tali previsioni non risultano applicabili in quanto, come ricordato al precedente paragrafo 3.2., esse derivano da specifici requisiti della normativa europea. Si ritiene, pertanto, che tali informazioni di sostenibilità debbano essere incluse in un documento separato rispetto alla relazione sulla gestione. Tale impostazione garantirebbe la conformità ai requisiti normativi applicabili ai fini della predisposizione della relazione sulla gestione (per le società non soggette a CSRD), raggiungerebbe l'obiettivo di rendere maggiormente chiaro il carattere volontario della rendicontazione stessa e comporterebbe, inoltre, la possibilità di svincolare la tempistica di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità da quella di predisposizione della relazione sulla gestione e del bilancio d'esercizio.

#### 4. ATTIVITÀ DEL REVISORE SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DI NATURA VOLONTARIA

Relativamente agli *standard* professionali di riferimento per lo svolgimento della verifica della rendicontazione di sostenibilità predisposta su base volontaria, si ritiene che, nelle more dell'entrata in vigore dello standard ISSA 5000<sup>9</sup>, il principio utilizzabile sia l'*International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*, emanato dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Board*) ("ISAE 3000R").

Il futuro principio ISSA 5000 includerà linee guida sia per la *limited assurance* sia per la *reasonable assurance*. Attualmente le indicazioni contenute nella CSRD e nel D.Lgs. 125/2024 prevedono l'utilizzo della *limited assurance*, almeno fino all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. Ugualmente, le linee guida ("*non-binding guidelines*")

<sup>8</sup> Si vedano i richiami contenuti nel documento ESMA «European common enforcement priorities for 2024 corporate reporting» del 24 ottobre 2024 nonché nel ESMA Public Statement «Off to a good start: first application of ESRS by large issuers» del 5 luglio 2024.

<sup>9</sup> L'*International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000*, pubblicato dallo IAASB a novembre 2024, è applicabile per gli incarichi di *assurance su report* di sostenibilità relativi a periodi che hanno inizio a partire dal o successivamente al 15 dicembre 2026. È ammessa l'adozione anticipata.

sviluppate dal CEAOB su richiesta della Commissione Europea per l'*assurance* sul *sustainability reporting*<sup>10</sup> fanno esclusivo riferimento a incarichi di tipo *limited assurance*. Nell'esempio di relazione allegata, pertanto, si è fatto riferimento solo a incarichi di tipo *limited assurance*.

Dicembre 2024

*"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."*

---

<sup>10</sup> CEAOB "guidelines on limited assurance on sustainability reporting" approvate il 30 settembre 2024.

Allegato 1

**Esempio di relazione della società di revisione**

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ**

Al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A [adattare nelle circostanze allo specifico organo amministrativo]

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“*limited assurance engagement*”) della rendicontazione di sostenibilità predisposta a titolo volontario (la “Rendicontazione di Sostenibilità”) della ABC S.p.A. (di seguito “la Società”) [del Gruppo ABC (di seguito anche “il Gruppo”)] relativa all’esercizio chiuso al [gg-mese-anno].

**Responsabilità degli Amministratori per la Rendicontazione di Sostenibilità**

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la redazione della Rendicontazione di Sostenibilità in conformità agli “European Sustainability Reporting Standards” emessi dalla Commissione europea (“ESRS”) identificati dagli Amministratori stessi quali criteri di rendicontazione nella sezione “Nota metodologica” della Rendicontazione di Sostenibilità.

Gli Amministratori sono inoltre responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una Rendicontazione di Sostenibilità che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi della ABC S.p.A. [del Gruppo ABC] in relazione alla *performance* di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli *stakeholder* e degli aspetti significativi da rendicontare.

**Indipendenza della società di revisione e gestione della qualità<sup>11</sup>**

Siamo indipendenti in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza dell’International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

---

<sup>11</sup> Da modificare coerentemente nel caso in cui sia applicato lo standard ISQC1 Italia.

La nostra società di revisione applica il Principio internazionale sulla gestione della qualità (ISQM Italia) 1 in base al quale è tenuta a configurare, mettere in atto e rendere operativo un sistema di gestione della qualità che includa direttive o procedure sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

### **Responsabilità della società di revisione**

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della Rendicontazione di Sostenibilità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel *“International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”* (di seguito anche *“ISAE 3000 Revised”*), emanato dall’*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* per gli incarichi di *limited assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la Rendicontazione di Sostenibilità non contenga errori significativi.

Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l’*ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”)* e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla Rendicontazione di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella Rendicontazione di Sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure *[da adattare nelle specifiche circostanze]*:

- 1) comprensione del processo di valutazione della rilevanza delle informazioni incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità attraverso l’analisi dell’approccio adottato dall’impresa in merito all’identificazione e alla valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti relativi alle questioni di sostenibilità e verifica della relativa informativa rendicontata nella Rendicontazione di Sostenibilità;
- 2) *[se applicabile]* comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel paragrafo [...] della Rendicontazione di Sostenibilità e i dati e le informazioni incluse nel bilancio d’esercizio della Società *[consolidato del Gruppo]*;
- 3) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di ABC S.p.A. [e con il personale di [specificare quali società del Gruppo]] e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati di natura qualitativa e quantitativa alla funzione responsabile della predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società [del Gruppo]:

- a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella Rendicontazione di Sostenibilità abbiamo effettuato interviste e svolto riscontri documentali, su base campionaria, in merito alla coerenza delle stesse con le evidenze disponibili;
- b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto procedure analitiche e, ove ritenuto necessario, limitate verifiche, su base campionaria, sull'aggregazione dei dati e sui criteri e sulle metodologie di calcolo utilizzati.

#### CONCLUSIONI SENZA RILIEVI:

##### Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la Rendicontazione di Sostenibilità della Società [del Gruppo] ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg-mese-anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo "Nota metodologica" della Rendicontazione di Sostenibilità.

Richiamo d'informativa (ove applicabile)

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo [X] della Rendicontazione di Sostenibilità che descrive [inserire il richiamo]. Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

#### CONCLUSIONI CON RILIEVI:

Elementi alla base delle conclusioni con rilievi

XXX

##### Conclusioni con rilievi

Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni con rilievi", non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la Rendicontazione di Sostenibilità della Società [del Gruppo] ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg-mese-anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo "Nota metodologica" della Rendicontazione di Sostenibilità.

## CONCLUSIONI NEGATIVE:

Elementi alla base delle conclusioni negative

XXX

Conclusioni negative

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base delle conclusioni negative”, la Rendicontazione di Sostenibilità della Società [del Gruppo] ABC relativa all’esercizio chiuso al [gg-mese-anno] non risulta redatta in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo “Nota metodologica” della Rendicontazione di Sostenibilità.

## IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE DELLE CONCLUSIONI:

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni

XXX

Dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni”, non siamo stati in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per poter giungere a una conclusione sulla conformità della Rendicontazione di Sostenibilità della Società [del Gruppo] ABC relativa all’esercizio chiuso al [gg-mese-anno] ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo “Nota metodologica” della Rendicontazione di Sostenibilità.

### **Altri aspetti**

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Società non è obbligata alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

(ove applicabile)

*[per il primo esercizio di applicazione degli ESRS, nel caso in cui la Società non si avvalga della disposizione transitoria dei principi ed esponga informazioni comparative relative all’esercizio precedente nella Rendicontazione di Sostenibilità]*

Le informazioni comparative presentate nella Rendicontazione di Sostenibilità in relazione all’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], non sono state sottoposte a verifica.

*[Per gli esercizi successivi al primo anno di applicazione degli ESRS, in caso di informazioni comparative relative all’esercizio precedente sottoposte ad assurance da parte di altro revisore]*

La Rendicontazione di Sostenibilità per l’esercizio chiuso il [gg-mese-anno-1], le cui informazioni sono presentate a fini comparativi, è stata sottoposta ad un esame limitato da parte di un altro revisore che, in data [gg-mese-anno], ha espresso su tale Rendicontazione di Sostenibilità una [conclusione senza rilievi/conclusione con rilievi/conclusione negativa/dichiarazione di impossibilità ad esprimere una conclusione].

*[Per gli esercizi successivi al primo anno di applicazione degli ESRS, in caso di informazioni comparative relative all'esercizio precedente inserite nella Rendicontazione di Sostenibilità non assoggettate ad assurance]*

Le informazioni comparative presentate nella Rendicontazione di Sostenibilità in relazione all'esercizio chiuso il [gg mese anno-1], non sono state sottoposte a verifica.

Luogo, data

Società di revisione

Nome Cognome

(Socio)

Allegato 2

**Esempio di lettera di attestazione**

Spett.le  
[società di revisione]

Alla cortese attenzione del Dott. XX

Città, [gg][mm][aa]

In relazione all'esame limitato ("*limited assurance engagement*") da Voi condotto sulla Rendicontazione di Sostenibilità della ABC S.p.A. (di seguito "la Società") [del Gruppo ABC (di seguito anche "il Gruppo")] relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa] (di seguito anche la "Rendicontazione di Sostenibilità"), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [gg][mm][aa], Vi confermiamo le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro lavoro.

1. È nostra la responsabilità della predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità su base volontaria in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli "European Sustainability Reporting Standards" emessi dalla Commissione europea ("ESRS"), da noi identificati nel paragrafo "Nota metodologica" del Rendicontazione di Sostenibilità. La finalità dell'incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto da tali criteri.
2. Vi confermiamo che la Società [il Gruppo] ha definito le responsabilità interne per l'indirizzo, la gestione, la rendicontazione e il monitoraggio delle questioni ambientali, sociali e di *governance* identificate come materiali ai sensi degli ESRS e che si è dotata di un adeguato sistema di controllo interno.
3. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità della valutazione, in conformità a quanto previsto dagli ESRS, della rilevanza degli impatti, dei rischi e delle opportunità e delle relative questioni di sostenibilità, inclusi nella Rendicontazione di Sostenibilità.
4. [nel caso di Rendicontazione di Sostenibilità consolidata] Vi confermiamo che il perimetro delle società su cui è stato applicato il processo di valutazione della rilevanza richiesto dagli ESRS per la determinazione delle informazioni da inserire nella Rendicontazione di Sostenibilità, corrisponde a quello delle società incluse nel bilancio consolidato della Società.

5. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità del modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 idonei ad individuare e prevenire le condotte rilevanti ai sensi di detto decreto e i relativi reati presupposto poste in essere dalla ABC S.p.A. [e dalle società del Gruppo] o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza, anche con riferimento alla gestione dei temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
6. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità per la definizione e l'implementazione delle politiche praticate dall'impresa e descritte nella Rendicontazione di Sostenibilità, per i risultati conseguiti tramite la loro applicazione.
7. Vi confermiamo che analizziamo, monitoriamo e gestiamo i principali rischi che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto, e che la rappresentazione resa nella Rendicontazione di Sostenibilità al riguardo è completa e corretta.
8. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società [del Gruppo] anche in relazione alla rendicontazione delle informazioni di sostenibilità incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'impresa, nonché di implementare e adottare le necessarie misure per la sua attuazione appartiene al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A.. Vi confermiamo altresì che, ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla completezza e correttezza della Rendicontazione di Sostenibilità.
9. Vi confermiamo che:
  - a) le scritture contabili ed extra-contabili in base a cui è stata redatta la Rendicontazione di Sostenibilità al [gg][mm][aa] riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società [del Gruppo];
  - b) i dati e le informazioni inclusi nella Rendicontazione di Sostenibilità sono il risultato di aggregazioni di dati e informazioni provenienti da scritture contabili e dalle schede di raccolta dei dati socio-ambientali prodotte dalla Società [dal Gruppo (riferite al perimetro così come indicato nella "Nota metodologica" della Rendicontazione di Sostenibilità)];
  - c) la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte. In particolare, abbiamo messo a Vostra disposizione tutte le scritture contabili, le schede di raccolta dei dati socio-ambientali e i relativi supporti documentali e informativi;

- d) Vi abbiamo fornito indicazione di tutti i nominativi dei soggetti competenti nell'ambito delle funzioni da Voi individuate per l'acquisizione di elementi probativi.
10. Alcune delle attestazioni incluse nella presente lettera sono descritte come aventi natura limitata agli aspetti rilevanti. In proposito, Vi confermiamo che siamo consapevoli che le omissioni o gli errori nella Rendicontazione di Sostenibilità sono rilevanti quando possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base della Rendicontazione di Sostenibilità stessa. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o dell'errore, valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o la natura del dato o dell'informazione interessati dall'omissione o dall'errore, o una combinazione delle due, potrebbe costituire il fattore determinante per valutare la rilevanza.
11. Non vi sono stati eventi al [gg][mm][aa] che abbiano comportato:
- a) irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della ABC S.p.A. *[e delle società del Gruppo]* che rivestono posizioni di rilievo nell'ambito amministrativo e del sistema di controllo interno;
  - b) irregolarità da parte di altri dipendenti della ABC S.p.A. *[e delle società del Gruppo]*;
  - c) notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
  - d) violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti;
  - e) inadempienze di clausole contrattuali;
  - f) violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (cosiddetta Legge Antiriciclaggio) e successive modifiche ed integrazioni;
  - g) violazioni della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta Legge Antitrust);
  - h) operazioni al di fuori dall'oggetto sociale;
- idonei a determinare significativi effetti sulla Rendicontazione di Sostenibilità.
12. Vi confermiamo che:
- a) è nostra responsabilità l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto, tra l'altro, a prevenire e ad individuare frodi e/o errori;
  - b) non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla ABC S.p.A. *[ed alle società del Gruppo]*, che potrebbero incidere in modo sostanziale su informazioni e dati riportati nella Rendicontazione di Sostenibilità, che abbiano coinvolto:
    - il *management*,
    - i dipendenti con funzioni di rilievo nel controllo interno,
    - altri soggetti, anche terzi,
    - dipendenti ed ex dipendenti,
    - analisti finanziari, autorità pubbliche o altri soggetti.

13. Vi confermiamo che la Rendicontazione di Sostenibilità è stata redatta riportando fatti materiali rilevanti corrispondenti al vero e non omettendo fatti materiali rilevanti.
14. Non vi sono eventi occorsi in data successiva al [gg][mm][aa] tali da rendere i dati di natura economica, patrimoniale, sociale o ambientale significativamente diversi da quelli risultanti dalla Rendicontazione di Sostenibilità a tale data o da richiedere rettifiche o annotazioni integrative.
15. Vi sono state fornite tutte le informazioni rilevanti a supporto delle Vostre procedure di verifica, così come previsto dalla Vostra lettera di incarico del [gg][mm][aa].
16. Vi confermiamo *[quanto indicato nella Rendicontazione di Sostenibilità circa il fatto]* che la Società *[il Gruppo]* opera nel rispetto:
  - i) delle normative di tutela ambientale stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti, con particolare riferimento, in via esemplificativa, a quelle riguardanti:
    - a) smaltimento rifiuti speciali e/o tossico nocivi;
    - b) smaltimento acque reflue;
    - c) emissioni in atmosfera;
    - d) terreni e falde acquifere.
  - ii) delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi;
  - iii) delle norme in materia di Privacy stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
17. Vi confermiamo altresì *[quanto indicato nella Rendicontazione di Sostenibilità circa il fatto]* che la Società *[il Gruppo]* ottempera alle norme in materia di impiego di personale appartenente a categorie protette stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
18. *(ove applicabile)* Concordiamo con le conclusioni raggiunte da *(nominativo dell'esperto)* nella misurazione o valutazione di *(specificare l'oggetto dell'attività)* ed abbiamo adeguatamente considerato la professionalità dell'esperto nella definizione delle informazioni incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità. Non siamo a conoscenza di alcun fatto che possa aver influenzato l'obiettività di *(nominativo esperto)*.
19. Vi confermiamo inoltre *[quanto indicato nella Rendicontazione di Sostenibilità circa il fatto]* che in relazione alle erogazioni dirette o indirette a partiti politici, correnti di partiti politici e singoli rappresentanti di partito, la Società *[il Gruppo]* ha osservato la normativa vigente dei singoli paesi sul finanziamento dei partiti.

Con la presente dichiarazione la Società riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità e autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della Vostra attività e per l'espressione delle Vostre conclusioni, mediante l'emissione della relazione sulla Rendicontazione di Sostenibilità.

Distinti saluti.

Società ABC

Il legale rappresentante anche per conto del Consiglio di Amministrazione

---

Il Responsabile della redazione della Rendicontazione di Sostenibilità

---

